

Sezione: SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO

Esito: SENTENZA

Numero: 572

Anno: 2017

Materia: RESPONSABILITA'

Data pubblicazione: 06/09/2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

composta dai magistrati:

Dott. Stefano IMPERIALI	Presidente
Dott. Angela SILVERI	Consigliere
Dott. Mario NISPI LANDI	Consigliere
Dott. Daniela ACANFORA	Consigliere
Dott. Francesca PADULA	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello iscritto al n. 41323 del registro di segreteria, proposto dal Sig. BALLETTA Claudio, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Guido Prof. Corso e Giovanni Pesce, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, Piazza Borghese n. 3 (studio legale Guarino); avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio n. 710/2011 depositata il 27.04.2011;

esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

uditi nella udienza del 05 maggio 2016 il relatore Cons. Francesca Padula, l'Avv. Giovanni Pesce per l'appellante Sig. Balletta Claudio ed il rappresentante della Procura Generale nella persona del V.P.G. Luisa de Petris.

FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe la Sezione giurisdizionale per il Lazio ha condannato il Dott. Balletta Claudio al pagamento, in favore del Ministero dell'interno, della somma di € 451.519,56, oltre rivalutazione monetaria, con aggiunta degli interessi legali a far data dalla pubblicazione della decisione all'effettivo soddisfo e spese di giudizio.

L'ipotesi di danno originava da un procedimento penale a carico di vari imprenditori e funzionari pubblici, tra i quali il Dott. Balletta, il quale, in qualità di funzionario della Divisione Accasermamento della Polizia di Stato del Dipartimento di P.S. del Ministero dell'interno, con il concorso, tra gli altri, del dirigente dell'UTE di Reggio Calabria, avrebbe consentito una indebita maggiorazione del canone di locazione dello stabile adibito a sede della caserma dei Carabinieri "Modena" di Reggio Calabria.

In breve i fatti:

- in data 5.10.1988 la Prefettura di Reggio Calabria e la società Data Engineering Service (DES) si obbligavano con un contratto preliminare a stipulare un contratto di locazione avente ad oggetto un fabbricato in corso di realizzazione pattuendo un canone annuo di £. 484.000.000 come valutato dall'UTE;
- in data 22.05.1992 veniva sottoscritto il contratto definitivo di locazione

recante in calce una clausola che dava atto che il locatore avanzava richiesta di revisione del canone. L'UTE rideterminava il canone in £. 715.000.000 e, a seguito di richiesta del Ministero dell'interno, motivava l'incremento in ragione di variazioni ISTAT pari al 25%, lievitazione dei prezzi di mercato, particolarità costruttive;

- in data 05.11.1993 l'Avvocatura dello Stato, interpellata su richiesta del Ministero, in due pareri (05.11.1993 e 18.01.1996) si esprimeva nel senso della non vincolatività della clausola apposta in calce al contratto avente ad oggetto l'adeguamento del canone, in quanto in contrasto con l'art. 3 del contratto, recante la determinazione annuale del canone;

- nella data della seconda richiesta di parere (10.01.1996) la Prefettura di Reggio Calabria conveniva con il rappresentante della società DES di elevare il canone di locazione a £. 715.000.000;

- il Dott. Balletta, quale funzionario istruttore e responsabile del procedimento, predispose due distinti decreti di riconoscimento di debito, seguiti da regolare pagamento per un totale di £. 1.748.527.560 (pari a € 903.039,12), vale a dire:

- un primo decreto del 07.05.1998 di £. 833.122.870 con il quale venivano riconosciute alla società DES somme arretrate per aumento del canone per il periodo 1 giugno 1992-31 maggio 1995;

- un secondo decreto del 04.03.1999 di £. 915.404.690 con cui si riconoscevano somme arretrate per l'aumento del canone per il periodo 1 giugno 1995- 31 maggio 1998;

- il Balletta, con nota del 06.08.1999 indirizzata alla Prefettura di Reggio Calabria, autorizzava la stipula di un ulteriore atto aggiuntivo con scadenza 31.05.2004 finalizzato a stabilizzare l'erogazione delle indebite differenze.

L'organo requirente, nel contestare il danno erariale pari alla somma degli importi di cui ai richiamati decreti di riconoscimento di debito, evidenziava che questi ultimi si ponevano in evidente contrasto con i pareri dell'Avvocatura dello Stato che aveva più volte precisato come non fosse dovuto alla società locatrice alcun aumento e la cui corretta determinazione era dubbia alla luce degli illeciti rapporti emersi in sede penale, tra il Direttore dell'UTE che aveva redatto la perizia di stima, l'imprenditore proprietario della società DES ed il Dott. Balletta.

La Sezione ha:

- dichiarato inammissibile l'eccezione di nullità proposta per l'omessa indicazione nell'atto di citazione da parte della Procura attrice dell'avvertimento ex art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c. che, tra le decadenze conseguenti alla costituzione oltre i termini di cui all'art. 166 c.p.c., vi è oltre a quella prevista dall'art. 167 c.p.c. anche quella di cui all'art. 38 dello stesso codice;

- rigettato l'istanza di sospensione del giudizio per la pendenza del giudizio penale;

- riconosciuto la responsabilità del convenuto "espressiva di dolo... o almeno di grave colpa", per il contestato danno erariale, tenuto conto dell'apporto causale fornito da altri soggetti (tra i quali l'UTE di Reggio Calabria), rideterminando equitativamente il *quantum* da addebitare al convenuto nella misura del 50% dell'importo del complessivo nocumento subito dal Ministero, calcolandolo, quindi, in € 451.519,56, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali.

Con atto notificato a mezzo del servizio postale l'8.07.2011 e depositato il

25.07.2011, il Dott. Balletta ha proposto tempestivo appello, nel quale ha premesso che:

- i decreti di riconoscimento erano stati firmati dal prefetto Di Rosa, Direttore centrale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno;
- la Sezione Calabria della Corte dei conti, con sentenza n. 256 del 2010 ha condannato l'Ing. Dragone, in qualità di direttore pro tempore dell'UTE di Reggio Calabria, a corrispondere al Ministero dell'interno € 2.686.316,94, accertando il danno nella differenza d'importo tra i canoni di locazione corrisposti dall'inizio del rapporto contrattuale sino alla effettiva durata e la somma effettivamente stimata congrua, sulla base della stima agli atti del procedimento penale riguardante il Dragone.

L'appellante ha quindi proposto le seguenti deduzioni:

- nullità degli atti della procedura ex art. 17, comma 30 *ter* della l. n. 102/2009. In subordine inesistenza della prova del danno erariale.

L'appellante ha sostenuto che, poiché non sono versati agli atti i documenti idonei a provare che gli importi riconosciuti a debito siano stati incassati dalla DES, l'azione è stata esercitata in mancanza di precisa e specifica notizia di danno.

Ha poi evidenziato che "l'annullamento della sentenza e la nullità degli atti" si impongono anche in quanto per effetto della sentenza calabrese n. 256/2010 "è stato già risarcito al Ministero, per l'intero, il danno erariale derivato dalla sovrastima del canone di locazione...che non può essere chiesto due volte né aumentato in altro giudizio di responsabilità";

- nullità degli atti della procedura ex art. 17, comma 30 *ter* della l. n. 102/2009, per intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno ex art. 1, comma 2, della l. n. 20/1994.

Premesso che il credito risulterebbe prescritto *ictu oculi*, l'appellante ha sostenuto che la notizia di danno non era concreta, potendosi ritenere con ragionevole certezza già prescritto il diritto;

- nullità della citazione per indeterminatezza del danno. Erronea ripartizione del danno in concreto. Violazione dell'art. 1, comma 1 *quater*, della l. n. 20/1994. Difetto di motivazione.

Ha lamentato la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti coinvolti ex artt. 107 c.p.c. e 47 r.d. n. 1038/1933.

Inoltre ha evidenziato che la riduzione del 50% in tesi difensiva è priva dell'individuazione dei soggetti, immotivata e ingiusta;

- nullità della citazione. Difetto assoluto di motivazione.

L'appellante ha osservato che l'apporto causale del Balletta non è stato chiarito nella sentenza. Non è dimostrato che i decreti fossero stati adottati dal convenuto, il quale non li aveva firmati non essendo competente in relazione all'importo della spesa. Le cause del danno, ha asserito, risalgono alla fase delle trattative contrattuali e della fissazione del canone.

L'appellante ha poi negato che i decreti fossero illegittimi, indicando varie ragioni a sostegno dell'assunto;

- difetto assoluto di motivazione e di istruttoria con riferimento all'elemento soggettivo; contraddittorietà su un punto decisivo della controversia.

L'appellante, nell'affermare l'inesistenza del dolo, ha evidenziato la contraddittorietà della sentenza, che, nel richiamare genericamente le indagini penali, non ha scrutinato gli atti del procedimento, dai quali i evincevano elementi a favore della non responsabilità del Balletta.

Sull'inesistenza della colpa grave la motivazione, in tesi difensiva, è tautologica, in quanto fondata unicamente sull'illegittimità dei provvedimenti, senza tener conto, tra l'altro, che i decreti furono trasmessi alla Corte dei conti, che nulla aveva obiettato.

L'appellante ha concluso chiedendo: 1) in via preliminare dichiararsi la nullità e/o inammissibilità della citazione, degli atti istruttori e processuali, ai sensi dell'art. 17, comma 30 *ter* della l. n. 102/2009; 2) in via gradata dichiararsi la nullità e/o inammissibilità della citazione per indeterminatezza della fattispecie; 3) rigettarsi la domanda; 4) in subordine, ridursi la condanna in ragione di una differente ripartizione del danno; 5) in ulteriore subordine esercitarsi il potere riduttivo, tenendosi conto dei vantaggi comunque conseguiti.

Con memoria depositata il 14.04.2016 l'appellante ha evidenziato che con sentenza n. 08773/2013 della Corte di Appello di Roma è stato respinto l'appello del PM avverso la sentenza assolutoria del Tribunale di Roma per insussistenza del fatto in relazione ai reati di truffa (art. 640 c.p.) e corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (319 c.p.), insistendo per l'accoglimento dell'appello.

Nell'atto conclusionale depositato il 28.04.2016 la Procura Generale ha dedotto che:

- sono inammissibili le eccezioni di prescrizione e mancanza di notizia concreta e specifica di danno, in quanto non proposte in primo grado, in ogni caso infondate;
- è pacifico l'avvenuto pagamento delle somme in questione, mai contestato in primo grado;
- è possibile accertare il danno imputabile al Dott. Balletta, in quanto la sentenza della Sezione Calabria si occupa dell'apporto al danno del direttore *pro tempore* dell'UTE di Reggio Calabria;
- sussiste la responsabilità del predetto, che in qualità di direttore della divisione accasermamento si è occupato dell'istruttoria e della predisposizione degli atti illegittimi di riconoscimento del debito;
- sussiste almeno la colpa grave per la illegittimità della clausola di adeguamento, che doveva facilmente percepire, vista la qualifica rivestita;
- non vi è litisconsorzio necessario.

Ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna anche alle spese del secondo grado.

Nella pubblica udienza l'Avv. Giovanni Pesce ha ripercorso i motivi di appello, insistendo circa l'inesistenza del danno alla luce della sentenza calabrese; si è soffermato sull'efficacia extrapenale della sentenza penale di assoluzione. Il rappresentante della Procura Generale ha confermato le conclusioni, con specifico riferimento all'inammissibilità delle questioni pregiudiziali. In breve replica l'Avv. Pesce ha evidenziato che la condanna disposta con la sentenza calabrese ha coperto l'intero danno.

DIRITTO

In via del tutto pregiudiziale va evidenziato che con sentenza n. 1284/2014 depositata il 09.12.2014 la Sezione prima centrale d'appello di questa Corte, in parziale riforma della sentenza della Sezione regionale per la Calabria n. 256/2010 depositata il 27.04.2010, ha condannato il Sig. Francesco Dragone al pagamento, in favore del Ministero dell'interno – Prefettura di Reggio Calabria, di € 347.650,00, comprensivi di rivalutazione monetaria, oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo.

L'ipotesi di danno erariale oggetto del giudizio presso la Sezione calabrese riguardava la medesima vicenda fattuale presa in considerazione dalla

Procura laziale, ossia la locazione della caserma Carabinieri "Modena" in Reggio Calabria, come si evince dalla dettagliata narrativa contenuta nella sentenza calabrese.

La locale Procura aveva imputato all'Ing. Dragone, capo ufficio dell'UTE di Reggio Calabria, di aver determinato in aumento il canone annuo nella misura di £. 715.000.000 in data 07.09.1992, rendendosi necessari i provvedimenti di riconoscimento del debito del 07.05.1998 per £. 833.122.870; del 04.03.1999 per £. 915.404.690 ed anche un ulteriore dell'11.08.1999, per £. 310.789.970, da parte del Ministero dell'interno, il quale in quest'ultima data autorizzava la stipula di un ulteriore "atto aggiuntivo" dall'1.06.1998 al 31.05.2004 che veniva stipulato il 15.10.1999 (in cui si precisava che il canone veniva elevato nella misura di £. 715.000.000 annui).

Il danno contestato dalla Procura calabrese, era pari ad € 2.686.316,94 ed era costituito dalla differenza di importo tra i canoni di locazione corrisposti dall'inizio del rapporto contrattuale e la somma effettivamente stimata congrua come canone di locazione sulla base della perizia del consulente tecnico geom. Scaringi, acquisita dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria (con sentenza di detto Tribunale n. 996/2008 il Dragone era stato condannato per false attestazioni sulla congruità dei canoni, con sentenza poi appellata).

Il Dragone è stato condannato dalla Sezione calabrese al pagamento del predetto importo (€ 2.686.316,94).

La Sezione prima centrale di appello, confermata la responsabilità del predetto, ha rideterminato l'ammontare del danno.

A seguito della rivalutazione dei canoni effettuata dalla Commissione compartimentale del territorio, appositamente costituita per rispondere alle richieste della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, "la Prefettura di Reggio Calabria elaborava i prospetti sinottici delle differenze di canone fra gli importi complessivamente liquidati in base al parere dell'U.T.E. nel periodo 1992-2000 e quelli invece ritenuti congrui dalla Commissione, in base ai quali, alla data del 29 marzo 2001, l'ammontare delle somme indebitamente pagate risultava pari a £. 673.134.661" (sentenza della prima sezione n. 1284/2014 cit.).

Pertanto il giudice d'appello ha condannato il Dragone per l'importo di € 347.650,00 (£. 673.134.661).

Ebbene, va tenuto conto che, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado, l'addebito a carico del Dragone è divenuto definitivo.

La quantificazione, pur ridotta rispetto alla sentenza calabrese, ricomprende il periodo preso in considerazione nella sentenza laziale, risultando più ampio.

In tali premesse il Collegio non può pervenire alla conferma della sentenza impugnata, non risultando condivisibile la deduzione della Procura Generale, che ha sostenuto che "resta ferma la possibilità di accertare il danno imputabile...anche al dott. Balletta".

Infatti, indipendentemente dalla sussistenza o meno della grave colpevolezza, non è più esistente uno degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, ossia il *quantum*, a titolo di danno, da porre a carico dell'appellante in favore dell'amministrazione dell'interno.

Il pregiudizio, di cui è causa, derivato dai maggiori importi dei canoni non dovuti nel periodo 01.06.1992-31.05.1995 e 01.06.1995-31.05.1998, infatti, è stato posto integralmente (senza decurtazioni per apporti concausali di

soggetti non citati) a carico del Dragone (tenendo conto delle indebite maggiorazioni fino al 29.03.2001), sia pure applicando un diverso criterio di quantificazione rispetto a quello stabilito nella sentenza impugnata.

Ne consegue la cessazione della materia del contendere quale esito imposto dall'essere venuto meno il contestato danno erariale.

La l. n. 248 del 02.12.2005, di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 203 del 30.09.2005, nell'art. 10 *bis*, comma 10, modificato dal comma 30 *quinquies* dell'art. 17 del d.l. n. 78 del 01.07.2009, comma inserito dalla legge di conversione n. 102 del 03.08.2009, ha stabilito, in via di interpretazione autentica dell'art. 3, comma 2 *bis*, del d.l. n. 543 del 23.10.1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 639 del 20.12.1996 (e dell'articolo 18, comma 1, del d.l. n. 67 del 25.03.1997, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 135 del 23.05.1997), che, con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile, la Corte dei conti, in caso di proscioglimento nel merito, liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto.

In applicazione della suddetta normativa non vi è nulla a provvedere per le spese di difesa in mancanza di proscioglimento nel merito.

Per il peculiare esito del giudizio, che non consente una pronuncia di fondatezza dell'azione, anche al limitato fine della regolamentazione delle spese (cosiddetta soccombenza virtuale), sussistono i motivi che giustificano la compensazione delle spese processuali del primo e del secondo grado di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,

- **DICHIARA** cessata la materia del contendere.

Spese del primo e del secondo grado compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05 maggio 2016.

L'ESTENSORE
(Francesca PADULA)

IL PRESIDENTE
(Stefano IMPERIALI)

F.to Francesca PADULA

F.to Stefano IMPERIALI

Depositata in Segreteria il -6 SET. 2017

p. IL DIRIGENTE

(Dr.ssa Sabina RAGO)

Il Coordinatore Amministrativo

Dott.ssa Simonetta Desideri

F.to Simonetta Desideri